



MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Gennaio 2025

Sommario

1. Premessa	3
<i>Sezione I – Prevenzione della corruzione</i>	7
2. Definizione del concetto di corruzione ai fini della Legge n. 190/2012.....	7
3. Le fattispecie di reato	8
4. Descrizione di Torino Nuova Economia SpA.....	8
5. Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione	10
6. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione	12
7. Flussi informativi e segnalazioni	19
8. Adozione e aggiornamento delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	27
9. Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001	27
10. Mappatura dei rischi e identificazione dei processi sensibili	29
11. Definizione di protocolli gestionali e di controllo e principi generali di comportamento	31
12. Diffusione delle Misure e formazione.....	33
13. Sistema disciplinare.....	34
<i>Sezione II – Trasparenza</i>	34
14. Riferimenti normativi in materia di Trasparenza.....	34
15. Principi generali sulla Trasparenza	35
16. Adempimenti adottati da Torino Nuova Economia S.p.A.	38
17. Obiettivi e finalità delle Misure in materia di Trasparenza.....	40
18. Aggiornamenti delle Misure.....	41
<i>Allegato 1 - FATTISPECIE DI REATO</i>	43
<i>Allegato 2 - MAPPATURA DEI RISCHI DI CORRUZIONE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE</i>	52

1. Premessa

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione approvava la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge n. 190 del 2012.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" è intervenuta in attuazione dell'Art.6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli Articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110.

La Legge delineava un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione definendo un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza dell'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla Legge vi è quello imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione ("PTPC").

Il PNA approvato da C.I.V.I.T. forniva alle Amministrazioni Pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA ("Destinatari") stabiliva espressamente che i propri contenuti sono rivolti, tra gli altri, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'Art.2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti venivano espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specificava (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "*sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali*". Tuttavia, "*per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art.6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.*".

Tale obbligo, pur non avendo fondamento legislativo, è stato riaffermato dalle Linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa adottate con il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") siglato in data 15 luglio 2014.

Al punto 2 veniva infatti specificato, con riferimento al Piano Anticorruzione e al Piano per la Trasparenza, che *“la predisposizione dei due documenti è richiesta non soltanto alle amministrazioni e agli enti pubblici – intesi nell’accezione ormai classica dettata dall’art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali e, quindi, alle società da queste partecipate”*.

Con la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, venivano fornite le specifiche indicazioni per dare seguito agli adempimenti di legge.

Con successiva determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha provveduto a emanare l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione che fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72.

Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 all’ANAC venivano inoltre fornite ulteriori e puntuali indicazioni anche in esito all’attività di valutazione dei PTPC 2016-2018 adottati dai soggetti tenuti al recepimento delle disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione.

Con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* l’ANAC ha fornito indicazioni sulle principali e più significative modifiche intervenute con il D.lgs. n. 97/2016 con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati, nonché alle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel D.lgs. n. 33/2013. Tra le modifiche più importanti introdotte dal D.lgs. n. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione che assume quindi la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (“PTPCT”).

Con le Linee Guida approvate con la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 in data 8 novembre 2017, recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, sono state dettate precise indicazioni in merito agli strumenti che tali soggetti sono tenuti ad adottare e ai conseguenti adempimenti e alle modalità organizzative da attuare per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

In particolare, tali Linee Guida confermano il principio secondo il quale le società in controllo pubblico, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, integrano il Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012, con la precisazione che il D. Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, diversamente dalla Legge n. 190/2012 volta a prevenire anche i reati commessi in danno della società.

Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni normative con particolare riguardo alle sopravvenute indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, inerenti alla tutela dei dipendenti che denunciano episodi di corruzione e irregolarità nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione (ovvero il cosiddetto sistema del "whistleblowing") in base alle quali si prevede la nullità di ogni azione punitiva o discriminatoria in danno del soggetto che esercita tale azione, e anche l'inapplicabilità di ogni tutela in favore di segnalanti condannati per calunnia, diffamazione, dolo o per colpe gravi.

Novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 che devono adottare annualmente il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Le Società a partecipazione pubblica non destinatarie della disciplina sul PIAO continuano ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

In conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 che costituisce atto di indirizzo per i soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

L'obiettivo del Legislatore è coerente con quanto in più sedi evidenziato anche da ANAC sulla necessità di mettere a sistema gli strumenti di programmazione e di coordinare fra loro le Misure e il Piano della *performance*, siccome funzionali a una verifica dell'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso, nonché a sottolineare la rilevanza dell'integrazione dei sistemi di *risk management* con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle Amministrazioni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 valutando prioritario, da un lato, garantire l'effettività dei presidi anticorruzione e, dall'altro, limitare oneri agli Enti, ha introdotto semplificazioni in specie per gli Enti di piccole dimensioni sulla scia della disciplina sul PIAO.

Ciò premesso, Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE o la Società) già nel corso del 2016 aveva provveduto ad adeguare il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche "MOG"), precedentemente adottato, al fine di recepire la sopraggiunta normativa in tema di anticorruzione, integrando la parte relativa ai reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tenendo conto delle fattispecie come riscritte dalla Legge n. 190 del 2012.

Torino Nuova Economia, ai sensi delle Linee Guida oggetto della suddetta Delibera ANAC n. 1134/2017, in considerazione della composizione della compagine societaria, è classificabile come soggetto sottoposto a "controllo pubblico" ed è pertanto tenuta a recepire le specifiche indicazioni contenute nel paragrafo 3.1. *Le società in controllo pubblico* della medesima delibera.

In generale, si è preso atto di quanto affermato nelle *Premesse* di tale Delibera, in cui è riportato che "*Le modifiche apportate [...] richiedono una piena rivisitazione della determinazione n. 8/2015. Le presenti Linee Guida sono quindi da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni.*"

Prendendo spunto da tali Linee Guida è stato pertanto redatto il documento “*Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*” (nel seguito anche “MPCT”) in un’ottica di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione secondo le indicazioni fornite dalle vigenti leggi.

L’inserimento di nuovi reati nell’ambito del MOG ha consentito di procedere alla revisione e all’approfondimento delle attività di *risk assesment* in relazione alle aree di rischio potenzialmente interessate dalle novità legislative.

Con l’applicazione coordinata degli ambiti MOG ed MPCT Torino Nuova Economia S.p.A. si prefigge l’obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività societarie.

Nella premessa del PNA 2022, ANAC afferma che vada privilegiata “una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. In quest’ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all’apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell’amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico”.

Con la Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – Aggiornamento 2023 dedicato alle tematiche afferenti ai contratti pubblici la disciplina in materia è stata innovata dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Al riguardo l’ANAC, pur ribadendo, come già indicato nel PNA 2022, che il quadro normativo presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie progressivamente introdotte, ha confermato che la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale.

L’Aggiornamento 2023 del PNA 2022 fornisce pertanto limitati chiarimenti e modifiche rispetto a quanto previsto nel precedente Piano, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del sopracitato nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il PNA Aggiornamento 2023 evidenzia l’aspetto particolarmente rilevante del nuovo Codice rappresentato dall’inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti – che costituiscono veri e propri principi guida – sono quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, oltre a enunciare il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi, ma come mezzo per la massimizzazione dell’accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.

TNE in quanto società in controllo pubblico continua a essere tenuta all'adozione delle "Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (MPCT) integrative del MOG 231, come già previsto nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2018, per cui i "soggetti in controllo pubblico", di cui all'art. 2bis, co. 2, lett. b) e c), D. Lgs. n. 33/2013, adottano le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, in un documento unitario (complementare al Modello di organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001) che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Tale impostazione è stata confermata dall'ANAC con le Delibere n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 e n. 7 del 17 gennaio 2023 di adozione del PNA 2022.

TNE, pertanto, ha proceduto all'aggiornamento annuale del documento "Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (MPCT) inteso come strumento integrativo e di raccordo con quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione, adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 confermandone l'impostazione di due specifiche Sezioni dedicate rispettivamente alle tematiche afferenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Sezione I – Prevenzione della corruzione

Le presenti "Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" si ispirano ai principi e alle indicazioni contenuti da ultimo nel PNA 2022 (par. 4) che rinvia alla delibera ANAC 1134/2017 e al par. 10 quanto alle semplificazioni, ove applicabili alla realtà societaria, e hanno una duplice finalità in materia di prevenzione della corruzione:

- valutare tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti indicati negli artt. 24, 25, 25ter e 25decies del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- dare attuazione, per quanto compatibili con l'ordinamento della società in controllo pubblico, agli adempimenti previsti della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa;
- coordinarsi e integrarsi con la programmazione delle *performance* e alle disposizioni interne sulle risorse umane e finanziarie;
- mappare i processi secondo le priorità indicate al par 3.1.2. del PNA 2022 e svolgere un effettivo monitoraggio utilizzando la *check-list* contenuta nell'Allegato 1 del PNA 2022.

La Società ha, inoltre, posto in essere tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza come specificato nella Sezione II del presente documento.

2. Definizione del concetto di corruzione ai fini della Legge n. 190/2012

Le Misure di Prevenzione della Corruzione costituiscono lo strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, deve essere inteso in senso lato

e includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato ovvero comunque situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli Articoli 318, 319 e 319^{ter} c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

3. Le fattispecie di reato

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono state prese in considerazione le ipotesi delittuose contemplate nella Legge n. 190/12 e s.m.i.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla Legge n. 190/12 e s.m.i. che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle specifiche attività svolte da Torino Nuova Economia S.p.A.

Nell'Allegato 1 al presente documento sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto – che sono state ritenute di interesse, nell'ambito della valutazione dei rischi, in relazione alle attività svolte da Torino Nuova Economia S.p.A. e alla sua organizzazione societaria.

4. Descrizione di Torino Nuova Economia SpA

Torino Nuova Economia S.p.A. è una Società a prevalente partecipazione pubblica costituita nel 2005 dagli Enti pubblici Regione Piemonte, Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino), Città di Torino e FIAT S.p.A. (oggi Fiat Chrysler Automobiles N.V.).

Con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 da parte dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 27 luglio 2017 si è proceduto alla riduzione del capitale sociale in ragione della richiesta, pervenuta dal socio Città Metropolitana di Torino, di considerare cessata la propria partecipazione societaria.

Conseguentemente a oggi la compagine societaria è così costituita:

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.: 48,86%

Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.: 48,86%

FCA Partecipazioni S.p.A.: 2,28%

Il Capitale sociale risulta pari a Euro 54.270.423,59.

L'Assemblea dei Soci ha altresì deliberato di modificare la *governance* societaria di Torino Nuova Economia S.p.A. introducendo, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, la figura dell'Organo Amministrativo composto dall'Amministratore Unico a cui sono stati attribuiti tutti i poteri, ai sensi dello Statuto, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria nonché per la rappresentanza della Società.

Torino Nuova Economia S.p.A. si occupa della valorizzazione dell'Area industriale dismessa Mirafiori di Torino e dell'Area Campo Volo di Collegno.

Con riferimento all'Area Mirafiori la riqualificazione avviene mediante interventi di riqualificazione urbanistico-edilizi atti a favorire il riuso delle aree dismesse mediante l'insediamento di nuove attività economiche.

L'Area Campo Volo di Collegno è destinata a sito aeroportuale attualmente gestito temporaneamente dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club Torino.

L'organizzazione interna della Società è costituita da un Ufficio Tecnico e dalla Segreteria.

L'Ufficio Tecnico è attualmente composto da:

n.1 Responsabile Tecnico (dipendente assunto a tempo indeterminato);

n. 2 Tecnici (dipendenti assunti a tempo indeterminato);

L'Ufficio di Segreteria è composto da una addetta (dipendente assunta a tempo indeterminato).

Stante la ristretta presenza di personale dipendente e la prevalenza di professionalità tecniche la Società si avvale di professionisti esterni per la gestione delle seguenti attività societarie:

- ✓ Servizio di consulenza del lavoro;
- ✓ Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi ex D. Lgs. 81/2008;
- ✓ Responsabile Protezione Dati;
- ✓ Contabilità aziendale;
- ✓ Assistenza fiscale;
- ✓ Assistenza legale;

- ✓ Amministratore Sistema Informatico;
- ✓ Broker assicurativo.

Gli Organi che attualmente presiedono l'amministrazione e il controllo di Torino Nuova Economia S.p.A. sono quindi l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico) e il Collegio Sindacale. La Società, inoltre, ai sensi di legge ha affidato a un Soggetto accreditato la funzione di Revisore legale dei conti.

I poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società sono attribuiti unicamente all'Amministratore Unico ivi compresi tutti i poteri, i doveri e la qualifica di "Legale Rappresentante", di "Datore di lavoro", di "Committente" in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ecologia, protezione dell'ambiente esterno e del territorio, prevenzione incendi, unitamente a ogni altro adempimento connesso a una corretta gestione tecnica della Società, ivi compresi quelli inerenti alla *privacy*.

In attuazione delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 231/2001, che hanno comportato l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, la Società ha istituito l'Organismo di Vigilanza attualmente composto in forma monocratica con funzione affidata a Professionista esterno indipendente.

5. Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione

Torino Nuova Economia, come già precedentemente descritto, è una Società a prevalente capitale pubblico (circa il 98%) che svolge attività di carattere urbanistico ed edilizio finalizzate esclusivamente alla riqualificazione delle aree dismesse del comparto industriale Mirafiori di Torino.

Tale attività si configura come un processo di valorizzazione socio-economica avente una finalità di interesse pubblico anche in considerazione della definizione e della condivisione delle azioni strategiche societarie in stretto e continuo confronto con i Soci pubblici.

Gli obiettivi in termini di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa societaria sono pertanto fondamentali in quanto eventuali fenomeni corruttivi avrebbero un impatto economico negativo, diretto e sostanziale, sulla spesa dei Soci che sono Enti pubblici e quindi sulla spesa pubblica in generale.

Il primo obiettivo strategico in materia di anticorruzione indicato nel PNA 2022 è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni che sono contenute nel D.M. n. 132/2022. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto proprio attraverso la prevenzione della corruzione (come anche la trasparenza) come strumento di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di TNE. Tale obiettivo generale è declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione che saranno programmati dall'Organo amministrativo in modo che siano funzionali alle strategie di creazione del Valore Pubblico e sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio sulle Misure; ad esempio, tenendo conto delle semplificazioni previste dal par. 10 del PNA 2022:

- il rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR,

- la revisione e il miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi),
- la promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione),
- l'incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni,
- il miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- il miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno,
- la digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio,
- l'individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione
- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura della Società anche ai fini della promozione del valore pubblico
- il miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)
- la promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche,
- il consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione delle Misure integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance
- l'integrazione tra sistema di monitoraggio delle Misure e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni
- il coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, come emerge in più parti delle presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Società attua le principali misure indirizzate oltreché alla prevenzione della corruzione in senso stretto anche al miglioramento della efficacia e della buona azione amministrativa:

- ✓ partecipazione ai procedimenti gestionali e decisionali estesa a più soggetti facenti parte dell'organigramma societario;
- ✓ coinvolgimento puntuale dell'Organo Amministrativo sull'azione amministrativa;
- ✓ interazione tra l'Amministratore Unico e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- ✓ interazione tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi ex D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ informazione periodica sullo svolgimento dell'attività societaria, amministrativa e operativa, avente rilevanza sotto il profilo del contratto della corruzione, riportata all'Organo Amministrativo a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ✓ trasmissione periodica dei dati sugli appalti pubblici all'Osservatorio regionale;
- ✓ espletamento di controlli periodici sull'azione amministrativa posti in essere dai due differenti soggetti che svolgono rispettivamente le funzioni di Collegio Sindacale e di Revisore legale dei conti;
- ✓ applicazione coordinata degli ambiti di cui al Modello di Organizzazione e Gestione e alle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si pone in evidenza, inoltre, che le procedure competitive a evidenza pubblica afferenti alla vendita dei lotti immobiliari, disponibili per i nuovi insediamenti, e gli affidamenti degli appalti afferenti all'acquisizione di beni e servizi, sono autorizzati dal Giudice Delegato del Tribunale di Torino, su Parere motivato del Commissario Giudiziale designato, nell'ambito della Procedura di Concordato preventivo in continuità in corso di esecuzione.

6. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

La Legge n. 90/1202, e le successive modificazioni, cui è seguita l'adozione dei Piani Nazionale Anticorruzione, ha offerto preziosi spunti di riflessione che la Società ha opportunamente valutato nella costruzione delle presenti MPCT per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione.

Torino Nuova Economia S.p.A. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati *ivi* esaminati.

L'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti connessi all'attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e per quanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri di verifica sull'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione che in precedenza erano attribuiti al medesimo (disciplinati nella Parte generale del Modello e nell'apposita procedura cui si rinvia), spettano anche all'Organo Amministrativo della Società, avvalendosi degli strumenti, procedure e sistemi di controllo aziendali. Ciò anche fintanto che, stante la modesta dimensione organizzativa della Società che non ha in organico dirigenti, la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata affidata al Responsabile Tecnico che svolge anche la funzione di Responsabile Unico del Progetto nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture espletate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La Legge n. 190/2012 e s.m.i. ha individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione la figura cui è demandato di realizzare la prevenzione attraverso una serie di compiti operativi e obblighi indicati sia nel PNA 2022 par. 8 che, in precedenza, nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 25 gennaio 2013 oltre che in altri provvedimenti legislativi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) svolge anche la funzione di Responsabile della trasparenza a far data dal D. Lgs. n. 97/2016.

• Requisiti del RPCT

Le norme indicate individuano precipuamente la figura in esame – di regola un soggetto in posizione dirigenziale – nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche in senso stretto dettando una serie di prescrizioni che tengono conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative ma che non possono, per evidenti ragioni, essere estese a soggetti che, in una struttura societaria di natura privatistica, rivestono un ruolo giuridico differente.

In particolare, con le sopracitate Linee Guida di cui alla Delibera n.1134/2017, l’ANAC ha ribadito di ritenere che nell’effettuare la scelta, la Società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della Società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti ovvero questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, l’Organo Amministrativo è tenuto a esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Il PNA 2022 dedica ampio spazio alle caratteristiche del RPCT al fine di assicurare che possa esercitare il proprio ruolo in modo autonomo ed effettivo. In particolare, le prescrizioni più rilevanti sono le seguenti:

- ✓ il RPCT deve rivestire nell’Ente un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa,
- ✓ il RPCT deve avere maturato adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ente, autonomia valutativa e competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
- ✓ il RPCT è preferibile che sia un dipendente dell’Ente che assicuri stabilità ai fini dell’assolvimento dei compiti;

- ✓ il RPCT deve essere in grado di redigere il documento delle Misure escludendo che tale attività debba essere delegata a soggetti esterni (Art.1, co. 8, L. n. 190/2012): pertanto, la nomina di un dirigente esterno è da considerarsi come un'eccezione, che deve essere puntualmente motivata;
- ✓ il RPCT, appartenente ai ruoli dell'Ente, non deve trovarsi in posizione di comando;
- ✓ per garantire l'imparzialità di giudizio e l'autonomia al RPCT nonché il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non è coerente con i requisiti richiesti *ex lege* la nomina di un dirigente proveniente direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo ove esista un vincolo fiduciario;
- ✓ al fine di assicurare l'assenza di una situazione di conflitto di interessi del RPCT, devono essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva nonché quelli assegnati ai settori considerati più esposti al rischio di corruzione;
- ✓ il RPCT non può ricoprire il ruolo di componente o di presidente dell'OdV al fine precipuo di evitare situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato;
- ✓ si può prevedere una procedura di gestione di conflitti di interessi, anche potenziali, del RPCT per casi preventivamente determinati, individuando il soggetto che deve verificare l'eventuale conflitto (di regola il superiore gerarchico) e il possibile sostituto del RPCT tenuto ad astenersi.

Il RPCT, inoltre, deve essere un soggetto che nel tempo ha tenuto un comprovato comportamento integerrimo ai fini della tutela sia dell'immagine e del decoro dell'Ente sia del prestigio dello stesso RPCT, che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza.

La valutazione ha natura discrezionale, deve essere motivata, essere effettuata caso per caso e avere riguardo a eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare. Le valutazioni sono svolte, ad esempio, in relazione alla natura e alla gravità dell'eventuale condanna, all'elemento soggettivo del dolo, all'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

E' dovere del RPCT segnalare immediatamente all'Ente l'avvio di procedimenti penali o di altro tipo che li vedano coinvolti.

Nella prospettiva dell'autonomia e dell'effettività dell'esercizio del ruolo del RPCT, al fine di evitare che la sua attività sia pregiudicata da una situazione di precarietà, l'incarico deve avere una durata minima ragionevole in modo da garantire la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite, portando a termine quantomeno un ciclo di programmazione triennale.

L'Ente dovrebbe opportunamente valutare anche l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT prevedendo una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso.

Torino Nuova Economia S.p.A., in considerazione dell'organigramma societario, ha finora optato per la scelta di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione interno e coincidente con il Responsabile Tecnico che svolge anche la funzione di Responsabile Unico del Progetto nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture espletate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Con deliberazione del 30 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Torino Nuova Economia S.p.A. aveva infatti conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità al Responsabile Tecnico, prevedendo che tali mansioni avrebbero dovuto essere espletate dalla persona individuata sotto la vigilanza stringente e periodica del Consiglio di Amministrazione attualmente sostituito dall'Organo Amministrativo (Amministratore Unico).

Di fatto, quindi, era stato già attuato quanto previsto dal D. Lgs. n. 97/2016 e ribadito dall'ANAC con le Linee Guida di cui alla Delibera n.1134/2017 circa l'individuazione di un unico soggetto cui affidare le due funzioni attualmente accorpate nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

• *Compiti e responsabilità del RPCT*

Il RPCT svolge un ruolo trasversale e, nel contempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione ed è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione. Tale ruolo si riflette nel potere di predisporre le Misure della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i successivi aggiornamenti, sottoponendole all'Organo Amministrativo per l'approvazione e conseguente adozione.

Il Responsabile verifica che le Misure vengano pubblicate sul sito internet della Società nella sezione "Società Trasparente" e che dell'avvenuta pubblicazione venga data comunicazione ai Soci pubblici.

Il Responsabile in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza deve inoltre:

_ provvedere alla verifica dell'efficace attuazione delle Misure e della loro idoneità, nonché proporre la modifica delle stesse quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione delle stesse;

_ provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

_ collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi e identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a sua disposizione;

_ segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;

_ predisporre la relazione annuale entro i termini di legge in cui sono indicati i risultati dell'attività svolta;

_ dare seguito a tutte le richieste di chiarimenti/comunicazioni, inerenti all'applicazione delle Misure, provenienti dai Soci pubblici mediante la messa a disposizione della documentazione eventualmente richiesta.

_ se necessario sollecitare l'Organo Amministrativo all'attuazione di interventi volti all'adozione, al miglioramento o all'adeguamento delle procedure/norme comportamentali, e/o delle misure organizzative, verificando l'attuazione delle proprie prescrizioni;

_ predisporre e trasmettere all'Organo Amministrativo la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;

_ promuovere, coordinandosi con l'Organo Amministrativo, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi indicati dalle Misure di prevenzione della corruzione, monitorandone l'attuazione e l'assimilazione;

_ esaminare l'eventuale documentazione relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

_ procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;

_ in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare l'Organo Amministrativo all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione delle stesse;

_ svolgere e aggiornare la mappatura dei processi e il monitoraggio degli eventuali interventi di attuazione del PNRR;

_ dare attuazione agli obblighi di trasparenza;

_ gestire i flussi informativi (ad esempio mediante la trasmissione di relazioni, report, atti e provvedimenti), avvalendosi altresì dei risultati dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

• *Poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

_ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che si discostano dalle procedure normalmente seguite;

_ richiedere ai dipendenti che hanno istruito una pratica di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;

_ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;

_ condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire, ovunque e dovunque, ogni documento che ritiene necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

_ eseguire accessi programmati o a sorpresa al personale della società al fine della rilevazione ed analisi di processi sensibili ritenuti a rischio di commissione di reato;

_ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;

_ coordinarsi con l'Organo Amministrativo per effettuare specifiche segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, sollecitare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'erogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;

_ coordinarsi con l'Organo Amministrativo (anche attraverso un apposito calendario di riunioni) per l'istituzione interna di attività di monitoraggio in relazione alle procedure.

L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") è stato istituito dalla Società per dare seguito agli adempimenti di legge afferenti al monitoraggio e al controllo dell'attuazione delle procedure gestionali previste dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato per recepire le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nell'attuale composizione monocratica, l'OdV è stato nominato con determina dell'Organo Amministrativo di Torino Nuova Economia S.p.A. in data 28/09/2022 e, a seguito dell'acquisizione in data 20/10/2022 del Visto agli atti da parte del Giudice Delegato del Tribunale di Torino - nell'ambito degli adempimenti afferenti all'attuazione del Concordato preventivo in continuità – al tempo in corso di esecuzione - in data 19/12/2022 è stato sottoscritto il Contratto per l'affidamento dell'incarico professionale.

• Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

In base alla sopracitata determinazione assunta dall'Organo Amministrativo, la funzione di Organismo di Vigilanza monocratico è stata affidata per il triennio 2022-2024 fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2024.

• *Compiti, responsabilità e poteri dell'Organismo di Vigilanza*

In merito ai compiti, alle responsabilità e ai poteri dell'Organismo di Vigilanza si rimanda a quanto riportato nell'apposito capitolo del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società.

Conformemente al par. 7 del PNA 2022 all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di verificare, confrontandosi con il RPCT:

- la coerenza tra obiettivi di contrasto al rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure;
- i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'OdV può suggerire rimedi e aggiustamenti da implementare per eliminare le criticità ravvisate, in termini di effettività e efficacia della strategia di prevenzione.

Il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla performance al fine di effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione; individuare le misure correttive - in coordinamento con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio - al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.

Vertice della Società

Il vertice della Società coincide con l'Amministratore Unico, nominato con Delibera dell'Assemblea dei Soci in data 25/10/2022, in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2024, a cui sono stati attribuiti tutti i poteri e le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria, nonché per la rappresentanza di Torino Nuova Economia, ai sensi di quanto specificato nello Statuto societario.

Attualmente, secondo l'organigramma societario aggiornato al mese di novembre 2022, vertice della Società è l'Organo Amministrativo composto dall'Amministratore Unico.

7. Flussi informativi e segnalazioni

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con le presenti Misure presuppone una continua e attenta attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a partire dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che è il principale destinatario dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza e della funzionalità delle Misure stesse.

Gli organi con i quali il Responsabile deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono:

- Organo Amministrativo
- Organismo di Vigilanza

Gli strumenti di raccordo sono i seguenti:

- confronti periodici per relazionare al Responsabile, fatte salve le situazioni di urgenza;
- sistemi di reportistica che permettano al Responsabile di conoscere tempestivamente fatti illeciti tentati o realizzati all'interno della Società con descrizione del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Gli strumenti di raccordo devono utilizzare tecnologie informatizzate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avrà un rapporto privilegiato con l'Organismo di Vigilanza al fine di attuare il necessario costante coordinamento tra le due funzioni; dovranno in ogni caso comunicare formalmente gli uni agli altri eventuali segnalazioni ricevute o circostanze personalmente riscontrate connesse a comportamenti corruttivi o integranti altra ipotesi di reato previste nelle Misure, anche meramente potenziali, ivi inclusa la violazione di misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per contrastare i fenomeni illegali.

In particolare, vengono individuate le seguenti tipologie di flussi:

_ Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT invia la Relazione annuale, entro i termini di legge, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

_ Segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*)

In merito a tale aspetto si è fatto riferimento alla Delibera ANAC n. 469/2021, contenente le “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.54bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*” e l’assai recente D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (in vigore dal 30 marzo 2023) che ha recepito la Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937 (la normativa è disponibile sul sito internet della Società nella Sezione Società Trasparente – Altri

Contenuti, a cui si rimanda per ogni ulteriore indicazione di dettaglio): il Regolamento dell'OdV è già stato aggiornato con le novità legislative introdotte a tutela del segnalante.

I tre fondamentali di protezione che la Direttiva riconosce al whistleblower sono:

- ✓ la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- ✓ la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata;
- ✓ l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, L. n. 179/2012) – sia in ambito pubblico (ex art. 54*bis*, D.lgs. n. 165/2001) che privato (ex art. 6 D.lgs. n. 231/2001) – sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2105 c.c.).

La Direttiva ora recepita nell'ordinamento italiano ha ampliato la categoria soggettiva del whistleblower, che non è più circoscritta ai soli amministratori, dirigenti e dipendenti, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, ma comprende i soggetti indicati nell'Art. 4 rubricato "Ambito di applicazione personale" della Direttiva e, in specie, "le persone segnalanti" (Art.5 n. 7: le persone fisiche che segnalano o divulgano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle proprie professionali), "che lavorano nel settore privato o pubblico e hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:

- a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'Art.45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;
- b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'Art.49 TFUE;
- c) gli azionisti e i componenti dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, compresi i componenti senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- e) coloro che segnalino o divulgano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- f) coloro il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

Sono assimilati ai segnalanti ai fini della tutela apprestata dalla Direttiva:

- a) i facilitatori, ovvero le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;
- b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti, laddove per contesto lavorativo si intende *“le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione”*;
- c) i soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

La disciplina inerente alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni è stata recepita nel regolamento dell’OdV.

Il “Divieto di ritorsione” nei confronti dei segnalanti imposto dalla Direttiva consiste all’adozione da parte della Società delle misure necessarie per evitare qualsiasi forma di ritorsione contro i segnalanti, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in specie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione;
- e) le note di merito o referenze negative;
- f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;

- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nella fattispecie organizzativa della Società Torino Nuova Economia S.p.A. si palesa l'ipotesi residuale, prevista dalle succitate Linee Guida di ANAC e dal PNA 2022, in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in cui si trovi in una posizione di conflitto di interessi (con particolare riferimento alle situazioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 36/2023) per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

Finora, infatti, il Dipendente incaricato di svolgere tale mansione svolge anche la funzione di Responsabile Unico di Progetto per tutte le attività correlate alle procedure di affidamento di appalti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori secondo le disposizioni normative previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto, è stato ritenuto opportuno individuare nell'Organismo di Vigilanza Monocratico il soggetto idoneo a sostituire il RPCT nella gestione e analisi delle suddette segnalazioni.

Devono essere trasmesse all'OdV, da parte di tutti i Destinatari delle Misure, informazioni di qualsiasi genere attinenti a eventuali violazioni delle prescrizioni delle Misure stesse o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati.

Si distinguono in particolare:

- ✓ le *segnalazioni* di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Queste possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, all'OdV o ad ANAC. Il dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia "all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile". Al riguardo - come suggerito dall'ANAC - è fortemente consigliato il ricorso al canale interno, favorendo, in prima istanza, l'inoltro della segnalazione all'OdV.

Devono avere a oggetto “condotte illecite” (sia penali che civili e amministrative, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività della Società nella misura in cui esse costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità e non corretto esercizio delle funzioni ad essa attribuite) di cui si è venuti a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e devono essere effettuate “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e in particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Esse non devono riferirsi – in quanto non si applicherebbe in questi casi la tutela di legge – alle informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle cosiddette “voci di corridoio”.

- ✓ le *comunicazioni* di misure ritenute ritorsive adottate dalla Società nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. La legge infatti prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L’adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al Soggetto responsabile. Queste devono pertanto essere trasmesse esclusivamente ad ANAC. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga all’OdV sarà sua cura offrire il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dalla legge.

Unitamente alle segnalazioni deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’OdV.

L’OdV può tenere conto di segnalazioni sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate.

L’OdV è tenuto, ai sensi di legge, a porre in essere gli atti necessari a una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”, pena le sanzioni pecuniarie che può irrogare l’ANAC, attenendosi ai principi di imparzialità e di indipendenza. Egli è soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, nella fattispecie organizzativa di Torino Nuova Economia, a conoscerne e custodirne l’identità.

In tal senso, come suggerito dall’ANAC, l’attività istruttoria dell’OdV, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, si baserà sui seguenti criteri:

- ✓ manifesta mancanza di interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione;
- ✓ manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;

- ✓ manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- ✓ manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- ✓ accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- ✓ produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- ✓ mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al comma 2 dell'art.8 del Regolamento sull'esercizio sanzionatorio (Delibera n. 690/2020).

Qualora ravvisi una carenza documentale tale da rendere la denuncia non adeguatamente circostanziata, l'OdV può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale utilizzato, o anche di persona, ove il segnalante sia d'accordo.

Se la segnalazione sarà ritenuta ammissibile, verrà avviata l'attività istruttoria interna nell'ambito della quale l'OdV può:

- ✓ chiedere al whistleblower chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori;
- ✓ acquisire atti e documenti da parte di altri Dipendenti o dagli Organi societari preposti al governo e al controllo di Torino Nuova Economia.

In esito all'attività svolta in merito alla segnalazione esaminata l'OdV dovrà dare atto alternativamente di:

- ✓ manifesta infondatezza della segnalazione: in tal caso ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- ✓ sussistenza di elementi di fondatezza: in tal caso dovrà rivolgersi immediatamente agli Organi preposti interni o Enti e Istituzioni esterne, coinvolgendoli ognuno secondo le proprie competenze.

Si precisa che all'OdV non compete accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società in quanto potrebbe sconfinare nelle competenze dei Soggetti a ciò preposti all'interno della medesima Società ovvero dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'espletamento di tali attività l'OdV deve trattare le informazioni acquisite ponendo la massima attenzione a:

- a) garantire il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione inoltrata;
- b) controllare il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) garantire la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza l'OdV dovrà avere cura di sottrarre la segnalazione e la documentazione a essa allegata:

- ✓ al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., anche ai sensi dell'art.54bis, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art.5, co. 2 D. Lgs. n. 33/2013 (secondo quanto ritiene prudenzialmente l'ANAC anche se la legge non lo prevede espressamente).

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività, correlate alle segnalazioni ricevute, in capo all'OdV sono attribuite le responsabilità ai sensi del Codice Etico adottato da Torino Nuova Economia S.p.A. con particolare riguardo alla tutela della riservatezza. In caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute nei confronti dell'OdV si possono applicare i provvedimenti sanzionatori previsti.

In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne l'identità all'autorità disciplinare ed all'incolpato nei seguenti casi:

- i. con il consenso del segnalante;
- ii. quando la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità, avendo cura in primo luogo di appurare la sussistenza dei requisiti da cui emerge l'interesse del legislatore per la tutela del whistleblower ovvero la combinazione tra l'indicazione di una condotta illecita e il fine per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione.

L'analisi sarà compiuta caso per caso dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione e dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di Torino Nuova Economia S.p.A.

A tal fine l'OdV potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate con la seguente modalità:

- attraverso posta tradizionale mediante plico da recapitare presso la sede dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di garantire la riservatezza è previsto che la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di identità, la seconda contenente la segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno l'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza monocratico e la dicitura "*Riservata personale - All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza*". L'Organismo di Vigilanza in qualità di gestore delle segnalazioni avrà cura di effettuare la loro protocollazione riservata su autonomo registro.

Nell'ambito dell'espletamento della procedura di gestione delle suddette segnalazioni, l'OdV si atterrà ai seguenti principi:

- non si avvarrà di nessun altro soggetto o gruppo di lavoro di supporto per l'espletamento dell'attività istruttoria correlata al ricevimento di una segnalazione;
- rispetterà i termini di seguito riportati afferenti alle tempistiche di espletamento delle procedure:
 - ✓ esame preliminare segnalazione: entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di ricezione
 - ✓ avvio istruttoria: entro quindici (15) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione
 - ✓ definizione istruttoria: entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di avvio
- sensibilizzerà la Società affinché fornisca informazioni ai Dipendenti in merito alle procedure di gestione delle segnalazioni
- presenterà al segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte della Società ed eventualmente acquisirà, già in fase di segnalazione, il consenso da parte del medesimo a rivelare l'identità nei casi previsti dalla legge;
- identificherà ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione, associando stabilmente tali informazioni alla segnalazione;
- tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale.
- separerà il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- potrà, nel corso dell'istruttoria, scambiare messaggi o documenti con il segnalante tutelando sempre l'identità di quest'ultimo;
- tutelerà la riservatezza degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria svolta;
- fornirà al segnalante, in qualsiasi momento, le informazioni richieste in ordine allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, l'Art. 17 della Direttiva sul whistleblowing specifica che ogni trattamento dei dati personali, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, come recepita in Italia. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Premesso che la norma in vigore non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime, in quanto verrebbe meno la possibilità di offrire tutela al segnalante, tra cui la riservatezza dell'identità, si precisa che saranno prese in considerazione anche le eventuali segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Le segnalazioni anonime devono essere effettuate mediante l'invio presso la sede dell'Organismo di Vigilanza in busta chiusa e sigillata, recante sulla busta la *"Riservata personale - All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza"*.

Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura dell'OdV in un archivio strettamente riservato.

Si precisa infine che le segnalazioni potranno anche essere indirizzate all'ANAC accedendo alla apposita sezione della piattaforma del suddetto Ente - all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> - e seguendo le istruzioni in essa contenute.

Il RPCT, dopo essere stato informato dall'Organismo di Vigilanza, potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per effettuare una revisione della identificazione delle aree critiche della Società e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

È compito della Società provvedere alla sensibilizzazione e alla formazione del Personale dipendente per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo mediante invio di comunicazioni specifiche.

8. Adozione e aggiornamento delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Le Misure di Prevenzione della Corruzione sono adottate con apposita determinazione dell'Organo Amministrativo che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

L'aggiornamento delle MPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di nuovi rischi emersi successivamente alla predisposizione delle Misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nuovi indirizzi o direttive dell'ANAC ovvero dei Soci pubblici.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione delle MPCT.

All'Organo Amministrativo è attribuito il potere di aggiornare le MPCT e le procedure richiamate.

Tutte le modifiche/integrazioni delle MPCT e dei documenti richiamati nelle stesse devono essere comunicate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e all'Organismo di Vigilanza.

Sia il RPCT che l'Organismo di Vigilanza potranno proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche o integrazioni delle MPCT di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle loro funzioni.

9. Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001

Come anticipato in premessa, già lo stesso P.N.A. 2013 (paragrafo 3.1.1.) si rivolgeva anche ai soggetti che avevano adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, disponendo che tali enti potevano, nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione, fare perno su di esso, seppure evidenziando la necessità di estenderne l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012 e s.m.i., dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Le Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 1134/2017 hanno confermato tale principio indicando che le società in controllo pubblico, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, integrano il MOG con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012, con la precisazione che il D.Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diversamente dalla L. n. 190/2012 che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno della società.

L'interazione tra il MOG e le MPCT adottati da Torino Nuova Economia presentano i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della società;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- adozione di un Codice di comportamento (che in Torino Nuova Economia S.p.A. coincide con il Codice Etico) per i dipendenti ed i collaboratori, che include la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento del MOG e delle MPCT;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dei soggetti rispettivamente deputati a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e delle MPCT;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del MOG e delle MPCT;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG e nelle MPCT;
- introduzione del sistema per la segnalazione di abusi che garantisce la tutela e l'anonimato del dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e quindi anche delle società in controllo pubblico, segnala illeciti in materia di corruzione.
- verifica di eventuali circostanze di inconferibilità e/o incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.

10. Mappatura dei rischi e identificazione dei processi sensibili

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nelle presenti MPCT, sono state valutate le aree astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie di reato che abbiano attinenza con le attività svolte dalla Società anche oltre l'ambito più strettamente previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.

La mappatura dei processi interni è stata effettuata utilizzando, quali strumenti di confronto, adeguandoli alla realtà di Torino Nuova Economia S.p.A., i suggerimenti e le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati, nelle circolari della CIVIT (poi ANAC), nelle circolari, comunicazioni e note dei Soci pubblici ed in qualunque provvedimento che è stato ritenuto di utilità.

Per quanto attiene agli eventi rischiosi nell'ambito delle attività afferenti agli affidamenti di contratti pubblici, ed alle connesse misure di prevenzione, si è fatto anche riferimento alle indicazioni fornite dall'Anac con il PNA 2022 – Aggiornamento 2023, in considerazione delle norme introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36.

Tali indicazioni che hanno confermato, con opportuni aggiornamenti, le criticità nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto, già individuate con le precedenti edizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, sono state prese in considerazione per effettuare una ricognizione della mappatura dei rischi e delle correlate misure di prevenzione adottate dalla Società.

Da tale ricognizione, anche in relazione alle modeste attività in ambito di contratti pubblici – sia in termini di numero degli affidamenti e anche in termini del loro corrispondente valore economico, è emersa una sostanziale congruità del sistema societario di prevenzione della corruzione per cui è scaturito il conseguente presente aggiornamento 2024 delle Misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei contratti pubblici si precisa che ai sensi delle nuove disposizioni normative introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, TNE non possiede i requisiti necessari per ottenere la Qualificazione, presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell'ANAC, necessaria per la gestione degli appalti di lavori di importo superiore alla soglia economica di 500 mila Euro e per la gestione degli appalti afferenti ad acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia economica di 140 mila Euro. Pertanto – per gli appalti di entità superiore alle suddette soglie economiche – TNE dovrà avvalersi del supporto di una Stazione Appaltante Ausiliaria nella fase di espletamento delle correlate procedure di gara e nella conseguente fase di esecuzione del contratto.

Le presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individuano tutte le aree sensibili che possono considerarsi a rischio di fenomeni corruttivi e di ulteriori situazioni illecite.

L'attività di valutazione dei rischi è opportunamente rappresentata nell'Allegato 2 - *Mappatura dei rischi di corruzione e misure di prevenzione adottate*, che costituisce parte integrante delle presenti MPCT, redatta secondo i seguenti criteri.

Per ciascuna area a rischio è riportato un quadro sinottico in cui sono individuate:

- ✓ il processo e l'attività nell'ambito dei quali si può verificare il reato;
- ✓ l'indice di valutazione del rischio attribuito all'area di rischio;
- ✓ le azioni di prevenzione adottate per ridurre i rischi;
- ✓ l'indice di valutazione del rischio residuo.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza, etc), sia quelle in cui i dipendenti e i componenti dell'Organo Amministrativo di Torino Nuova Economia S.p.A. potrebbero rivestire la qualifica di Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia quelle "attività strumentali" che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A. ovvero con i privati, costituiscono occasione, supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, gestione delle risorse umane, scelta dei consulenti, omaggi e liberalità).

A livello di sintesi le principali aree a rischio individuate all'esito del processo di valutazione sono le seguenti:

- 1- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 2- Gestione contabilità societaria e pagamenti
- 3- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali;
- 4- Verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici di controllo;
- 5- Gestione delle risorse umane;
- 6- Acquisizione di concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere da parte di enti pubblici e privati
- 7- Gestione del contenzioso giudiziale

La metodologia di analisi e valutazione del rischio è stata applicata in coerenza con le prescrizioni di legge e risulta così articolata:

- identificazione delle aree a rischio;
- analisi delle procedure di sistema connesse alle attività dell'area di rischio;
- valutazione del livello di rischio correlato alle attività;
- Identificazione delle misure di prevenzione adottate;

- Valutazione del rischio residuo.

Conseguentemente, confrontandosi con l'Organismo di Vigilanza, si è provveduto a effettuare un controllo della mappatura dei rischi di corruzione e delle misure di prevenzione adottate in esito al quale, anche in considerazione delle modalità e delle procedure in atto afferenti all'esecuzione del Concordato preventivo in continuità, è risultato che le stesse continuano ad essere adeguate alle correlate "aree sensibili" individuate.

11. Definizione di protocolli gestionali e di controllo e principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che Torino Nuova Economia S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi comportamentali costituiscono i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della Società, cui si rimanda integralmente.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), nel Modello di Organizzazione e Gestione e nelle presenti Misure, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Ad integrazione di quanto previsto dal Codice Etico, ed in linea generale, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nel rispetto delle prescrizioni del PNA 2022 si recepiscono in questa sede le raccomandazioni relative al divieto di *pantouflage* a coloro che in TNE, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto.

Sebbene possa considerarsi una pratica residuale con riferimento all'attività di TNE si riporta di seguito la definizione che la legge prevede per le pubbliche amministrazioni: consiste nel divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri.

Si tratta di una fattispecie qualificabile in termini di "incompatibilità successiva" alla cessazione dal servizio del dipendente da TNE che si configura quale integrazione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39 del 2013. La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da

parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *“potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro”*. Il divieto è volto anche a *“ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio”*.

Nel Codice di comportamento si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio) una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Laddove il Codice di comportamento sia così integrato, la violazione di tale obbligo configurerebbe una violazione del Codice di comportamento da parte del dipendente, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare. Laddove, invece, l'amministrazione non integri il Codice di comportamento nei termini suddetti, resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione al momento della cessazione dal servizio. In ogni caso si prescrive sin d'ora che

- siano inserite apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- siano previste dichiarazioni da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- siano previste misure di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- in caso di soggetti esterni con i quali si stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, sia prevista una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- sia previsto nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. n. 36/2023;
- sia previsto l'inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulate dalla Società, di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001;
- sia previsto l'inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- siano promosse da parte del RPCT specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- siano previsti specifici percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;
- siano attivate verifiche da parte del RPCT.

Pertanto nei rapporti dei dipendenti di TNE con gli operatori economici privati:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione nonché la commissione di tutti i reati previsti dalle presenti Misure è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società;
- violare il divieto di *pantouflage* come sopra specificato.

Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Sono integralmente richiamati i principi generali di comportamento indicati nelle Sezioni della Parte Speciale del MOG.

12. Diffusione delle Misure e formazione

Le presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono destinate a tutto il personale dipendente di Torino Nuova Economia S.p.A..

A decorrere dalla sua approvazione, sarà consegnato altresì a tutto il personale neoassunto al momento della presa di servizio.

Al personale già in servizio alla data di approvazione delle presenti Misure sarà comunicato, tramite specifiche iniziative, l'adozione dello stesso, ed indicato il percorso da seguire per prendere atto dei suoi contenuti e dichiararne l'avvenuta lettura.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Dell'avvenuta adozione delle MPCT, nonché delle eventuali successive modifiche di natura sostanziale, viene data formale comunicazione ai Soci pubblici e all'Organismo di Vigilanza.

13. Sistema disciplinare

L'inosservanza da parte dei Destinatari dei principi e delle procedure previste nelle presenti Misure è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte disciplinare del Modello di Organizzazione e Gestione. Torino Nuova Economia S.p.A. mutuerà difatti il sistema disciplinare già adottato, all'interno del Modello Organizzativo che prevede un sistema sanzionatorio parametrato alla posizione ricoperta dall'eventuale autore dell'illecito.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Sezione II – Trasparenza

14. Riferimenti normativi in materia di Trasparenza

Torino Nuova Economia S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza atti a rafforzare le azioni di prevenzione della corruzione previste dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., che riporta le *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*.

Le Linee guida approvate con le Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017 forniscono indicazioni anche in materia di trasparenza per le società in controllo pubblico come Torino Nuova Economia che devono essere contemperate con il par. 10 del PNA 2022 "*Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di cinquanta dipendenti*", cui si rinvia.

Tali Linee guida fanno riferimento al nuovo quadro normativo che discende dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle precedenti norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Torino Nuova Economia conserva il già istituito accesso generalizzato quale strumento di trasparenza che affianca gli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal sopracitato D.Lgs. n. 33/2013 e si conforma alle considerazioni contenute nel par. 3 della Parte generale del PNA 2022 dedicata a "*PNRR e i contratti pubblici*" in ordine alla gestione delle sovrapposizioni della disciplina degli obblighi di pubblicazione prevista dal D.Lgs. 33/2013 con quella sull'attuazione del PNRR secondo una logica di semplificazione. Qualora TNE sia coinvolta nell'attuazione del PNRR, pertanto, si atterrà a quanto prescritto nel PNA 2022 *Parte speciale*.

In attuazione delle suddette disposizioni di legge Torino Nuova Economia è pertanto tenuta a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le informazioni riguardanti l'organizzazione societaria, le attività svolte e le modalità per la realizzazione degli obblighi di trasparenza.

La Società inoltre ha adottato le presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dovranno essere periodicamente aggiornate, e ha nominato un Responsabile per la Trasparenza, coincidente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che relaziona annualmente in merito alle iniziative svolte ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Ai fini della attuazione operativa di tali adempimenti normativi si è fatto principalmente riferimento ai contenuti, ove applicabili alla Società, della Deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 “*Linee Guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*” emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già CiVIT), e agli ulteriori contenuti, ove applicabili, delle successive deliberazioni emanate dal suddetto Ente come ad esempio la Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016*».

Successivamente in attuazione della Delibera ANAC n. 1134 in data 08/11/2017, recante “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, sono stati aggiornati i contenuti del documento in materia di corruzione e trasparenza, precedentemente approvato ed adottato dalla Società redigendo la prima edizione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“MPCT”).

In seguito agli interventi normativi, tra cui, da ultimo, il PNA 2022 (in particolare il par. 10 “*Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di cinquanta dipendenti*”) le MPCT sono state aggiornate e integrate con l'approvazione da parte dell'Organo amministrativo della presente edizione.

15. Principi generali sulla Trasparenza

L'applicazione dei principi generali della trasparenza è finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini anche all'attività delle società in controllo pubblico come risulta classificabile Torino Nuova Economia.

In particolare, secondo i disposti normativi, tali principi sono finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Come previsto dalle sopracitate normative, le società in controllo pubblico adottano specifiche Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da sottoporre ad aggiornamento annuale, che individuano le iniziative da attuare per favorire:

- a) un adeguato livello di trasparenza
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Le Misure definiscono i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e sono collegate con le misure e gli interventi previsti nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nelle Misure sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa della società e sottendono alla promozione di maggiori livelli di trasparenza e alla definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

È previsto inoltre che sia garantita la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Anche le società in controllo pubblico devono provvedere a nominare un Responsabile per la Trasparenza che è “di norma” il Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui compete l'attività di monitoraggio e controllo circa l'attuazione dei contenuti delle Misure per la Trasparenza, nonché le azioni propositive per l'aggiornamento periodico del medesimo documento.

È stato inoltre introdotto l'istituto dell'Accesso Civico generalizzato che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione anche documenti, dati e informazioni oltre a quelli che la normativa sull'Accesso Civico prevede siano pubblicati, nel caso in cui non dovesse trovarli nella sezione dedicata alla trasparenza del sito internet istituzionale della Società.

La Trasparenza in ambito dei Contratti Pubblici

Particolare attenzione va posta verso gli specifici adempimenti in materia di trasparenza in relazione alle attività afferenti agli affidamenti pubblici soggetti alla disciplina che dispone obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dalle norme introdotte dal nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 - che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 – che ha disposto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente:
 - "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
 - 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.";
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

Il quadro normativo sopra descritto è integrato dai seguenti provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:

- Deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del Codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- Deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella Deliberazione n. 264/2023 l'ANAC ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D. Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Con riferimento ai contratti i cui bandi e avvisi saranno pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella Delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell'Allegato 1) della già citata Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

16. Adempimenti adottati da Torino Nuova Economia S.p.A.

Torino Nuova Economia, al fine di dare concreta attuazione agli adempimenti di legge in materia di trasparenza, ha proceduto a porre in essere le seguenti azioni.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici si precisa che ai sensi delle nuove disposizioni normative introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 la Società non possiede i requisiti necessari per ottenere la Qualificazione, presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell'ANAC, per appalti di importo superiore alle soglie economiche indicate per i lavori e per i beni e servizi. Pertanto – per gli appalti di entità superiore alle soglie di legge – TNE dovrà avvalersi del supporto di una Stazione Appaltante Ausiliaria nella fase di espletamento delle correlate procedure di gara e nella conseguente fase di esecuzione del contratto.

Il Responsabile per la Trasparenza

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2015 la Società ha nominato il Responsabile per la Trasparenza conferendo l'incarico al Responsabile Tecnico cui è stata affidata anche la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione la cui mansione deve essere svolta sotto la vigilanza stringente e periodica dell'Organo Amministrativo.

Pertanto, come peraltro previsto dal D. Lgs. n. 97/2016, la Società già nel 2015 ha individuato in unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il soggetto che avrà anche cura di attuare le necessarie azioni di monitoraggio e controllo atte a garantire il rispetto dei contenuti in materia di trasparenza delle presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché proporre, ove ritenuto opportuno, ogni revisione per l'aggiornamento periodico del medesimo documento.

Stante la ridotta organizzazione societaria di Torino Nuova Economia non è possibile individuare i Referenti, previsti dalla legge, che raccolgono le informazioni per l'aggiornamento delle pagine di competenza dell'Area di appartenenza.

Per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza così individuato svolge la propria funzione sotto la vigilanza stringente e periodica dell'Organo Amministrativo che coadiuva con il Responsabile anche al fine di monitorare le novità legislative previste da disposizioni normative in tema di obblighi di pubblicazione.

Sezione del sito internet “Società Trasparente”

Si è provveduto a creare, mantenere e alimentare di dati, sul sito internet istituzionale, una specifica sezione denominata “Società Trasparente”, accessibile dalla pagina principale, che accoglie la documentazione e i contenuti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa.

Conseguentemente a tale obbligo di pubblicazione corrisponde il diritto di ogni soggetto interessato ad accedere autonomamente e immediatamente alle suddette informazioni.

Il menu della suddetta sezione riporta l'elenco integrale dei contenuti obbligatori indicato dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 uniformandone l'alberatura al fine di facilitare la ricerca dei documenti.

Per le sotto-sezioni previste dal suddetto menu che non risultano pertinenti in relazione alla tipologia di attività svolte dalla Società, è espressamente indicata la non applicabilità.

Accesso civico e Accesso civico generalizzato

Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Accesso Civico, in presenza di una specifica richiesta di accesso a contenuti obbligatori che il soggetto interessato non dovesse trovare sul sito internet istituzionale, Torino Nuova Economia, provvederà a pubblicare le informazioni richieste entro 30 giorni.

Inoltre come precisato dalla Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 1134/2017 con riferimento ai dati e ai documenti da non pubblicare obbligatoriamente, afferenti tanto all'organizzazione quanto alle attività svolte, la società, nella persona dell'Amministratore Unico, in presenza di specifiche richieste di accesso generalizzato valuterà, applicando le Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 1309/2016, se e in che misura sussistono le esclusioni e le limitazioni previste dall'art. 5bis del D. Lgs. n. 33/2013, e quindi la possibilità del diniego a eventuale tutela di interessi pubblici e di interessi economici e commerciali in capo a soggetti privati, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di richiesta di Accesso Civico e di Accesso Civico generalizzato è a disposizione dei soggetti interessati l'indirizzo di posta elettronica certificata postatne@pec.torinonuovaeconomia.it, che viene costantemente monitorata.

17. Obiettivi e finalità delle Misure in materia di Trasparenza

Le Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definiscono gli obiettivi e le iniziative della Società per concretizzare la disciplina sulla trasparenza e l'integrità, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e perseguendo obiettivi di legalità ed etica pubblica.

In considerazione delle specifiche caratteristiche di Torino Nuova Economia, della esigua dimensione della struttura organizzativa e della tipologia di attività da essa svolte, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con riferimento all'elenco della documentazione indicata dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., avrà cura di selezionare i documenti attinenti che devono essere resi disponibili e di provvedere alla loro pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge.

La modesta dimensione della struttura operativa della Società costituisce l'elemento che caratterizza la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza. In relazione a ciò il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto a cui è demandata la individuazione e la elaborazione dei dati ed è responsabile della trasmissione dei dati e della loro pubblicazione nella sezione "Società Trasparente".

Occorre tenere anche presente che parecchie sottosezioni, di primo e secondo livello, costituenti la sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito internet societario, stante la tipologia e l'oggetto della missione societaria perseguita, non sono applicabili alla Società in quanto essa non svolge tutte le attività tipiche della pubblica amministrazione.

In particolare, non c'è un rapporto diretto tra Società e cittadini per quanto attiene l'erogazione di un servizio pubblico in senso stretto. Indirettamente la comunità beneficia degli interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree dismesse su cui interviene la Società al fine di perseguire la missione societaria che le è stata affidata dagli enti Soci pubblici.

A tal fine, in altre sezioni del sito internet societario, sono pubblicati altri dati, oltre a quelli strettamente individuati dalle norme di legge in materia di trasparenza pubblicati nell'apposita Sezione "Società Trasparente", che riguardano l'attuazione degli interventi di riqualificazione che favoriscono la comunicazione verso la cittadinanza in merito agli specifici interventi di riqualificazione urbanistico-edilizia delle ex aree industriali dismesse.

L'accesso civico e l'accesso generalizzato, istituito ai sensi della normativa vigente, consentono inoltre alla cittadinanza di rivolgersi alla Società, oltre che per le finalità previste dalla legge, anche per richiedere informazioni in merito agli interventi di riqualificazione urbanistico-edilizia programmati e per rappresentare eventuali suggerimenti e anomalie riscontrabili durante l'attuazione dei suddetti interventi.

In considerazione delle circostanze sopra rappresentate, da cui si evincono la tipologia dell'attività svolta, le azioni poste in essere finalizzate al raggiungimento della missione societaria nonché il contesto in cui opera Torino Nuova Economia, vengono di seguito riportati gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che la Società, ai sensi dell'art.1, comma 8, della Legge n. 190/2012, intende perseguire al fine di garantire un adeguato flusso di informazioni sia verso il pubblico (in generale) sia verso gli operatori economici che operano per conto della Società o che sono interessati a interagire con essa:

- rendere chiara e comprensibile l'azione amministrativa della Società;

- rappresentare concretamente le attività operative espletate dalla Società per il perseguimento della missione societaria;
- dare evidenza delle risorse pubbliche assegnate alla Società per dare attuazione alla missione societaria;
- fornire informazioni sui risultati conseguiti in termini operativi ed economici;
- favorire l'etica e la legalità come principi di buona amministrazione;
- creare condizioni che, unitamente alle specifiche misure di prevenzione, costituiscono contrasto ai fenomeni di corruzione.

Per quanto attiene alla programmazione della trasparenza, in considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, ed in relazione alla periodicità dell'aggiornamento dei dati saranno rispettate le tempistiche fissate dalle norme, come dettagliatamente indicato nell'Allegato 1 - Sezione *"Amministrazione Trasparente"* - *Elenco degli Obblighi di Pubblicazione* della Delibera ANAC n. 1310/2016, che qui si richiama integralmente anche se non allegato, circa i termini entro i quali procedere con l'effettiva pubblicazione di ciascun dato.

Il controllo sull'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza viene garantito mediante specifiche informazioni riportate nel report periodico che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette all'Organismo di Vigilanza.

È inoltre cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fornire periodicamente tali informazioni all'Organo Amministrativo affinché esso possa svolgere una adeguata attività di vigilanza e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Le Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono pubblicate nella sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale di Torino Nuova Economia.

18. Aggiornamenti delle Misure

Le presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza saranno aggiornate annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di Torino Nuova Economia;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione delle Misure;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte da Torino Nuova Economia per prevenire il rischio di corruzione e per garantire la trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà, inoltre, a proporre all'Organo Amministrativo di Torino Nuova Economia la modifica delle Misure ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, o qualora ritenga che

circostanze esterne o interne alla Società possano ridurre l'idoneità delle Misure a prevenire il rischio di corruzione e a garantire la trasparenza o limitarne la sua efficace attuazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Francesco Terranova

(firmato in originale)

Le presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono state approvate e adottate dall'Amministratore Unico di Torino Nuova Economia S.p.A. con propria Determinazione n. 01/2025 in data 7 gennaio 2025.

L'Amministratore Unico

Marco Galimberti

(firmato in originale)

Allegato 1 - FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito l'elenco dei reati presupposto individuati nell'ambito della definizione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'elencazione è articolata mantenendo la medesima organizzazione prevista dalla Parte Speciale del suddetto Modello suddivisa in cinque Sezioni a cui si rimanda per la puntuale descrizione riguardante ciascun reato presupposto.

I. Artt. 24 e 25 Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione –

i. art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- art. 316*bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche
- art. 316*ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
- art. 640 co. 2 n. 1 c.p. – Truffa
- art. 640*bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640*ter* c.p. – Frode informatica

ii. Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e abuso d'ufficio

- art. 314 co. 1 c.p. – Peculato
- art. 314-bis - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Introdotta con D.L. n. 92/2024, convertito, con modifiche, Legge 8 agosto 2024 n. 112)
- art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 317 c.p. – Concussione
- art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319-*bis* c.p. – Circostanze aggravanti
- art. 319*ter* co. 1-2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari
- art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

- art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
- art. 322*bis* c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o di organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio (Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114)
- art. 346*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

II. Art. 24*bis* – Delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui ai seguenti articoli del codice penale:

- art. 491-*bis* c.p. – Documenti informatici
- art. 615*ter* – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
- art. 615*quater* – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615*quinqüies* – Detenzione, Diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238
- art. 617*quater* – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617*quinqüies* – Detenzione, Diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – come modificato dall'art. 19, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238
- art. 635*bis* – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635*ter* – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635*quater* – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

- art. 635 *quinquies* – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinquies* – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (Sicurezza Cibernetica)”.

III. Art. 24 *ter* – Delitti di criminalità organizzata

- art. 416 co.6 c.p. – Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.
- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- art. 416 *bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 recante “*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*” - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari relative ai seguenti delitti: Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

IV. Art. 25 *bis* – Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. – Alterazione di monete
- art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

- art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 co. 1-2 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

V. Art. 25bis1 - Delitti contro l'industria e il commercio

- art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

VI. Art. 25ter – Reati societari

- art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali
- art. 2621bis c.c. – Fatti di lieve entità
- art. 2622 co. 3 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

- art. 173-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Falso in prospetto - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- art. 2625 co. 2 c.c. – Impedito controllo
- art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629*bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 co. 3 c.c. – Corruzione tra privati
- art. 2635- *bis* co. 1 – Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
- art. 2638 co. 1-2 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

VII. Art. 25^{quater} – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

VIII. Art. 25quater 1 4 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

IX. Art. 25quinquies – Delitti contro la personalità individuale–, quali tra gli altri riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi

X. Art. 25sexies – Abusi di mercato–, quali l’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

XI. Art. 25septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela salute e sicurezza sul lavoro

XII. Artt. 3 – Definizione di reato transnazionale e 10 – Responsabilità amministrativa – Legge 16 marzo 2006 n. 146 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”–. I reati transnazionali sono definiti come quelli puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione sia, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato relativi alle seguenti fattispecie:

- art. 416 c.p. = Associazione per delinquere

- art. 416bis c.p. = Associazione di tipo mafioso anche straniera

- art. 377bis c.p. = Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

- art. 378 c.p. = Favoreggiamento personale

- art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U. Disposizioni in materia doganale – TUD) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 1990 recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (T.U. Stupefacenti – Jervolino Vassalli)” Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

XIII. Art. 25octies-Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648*ter* e 648*ter*.1 c.p.

XIV. Art. 25nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co.1 lett. a-*bis*) e co. 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941 n. 633 – recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Diritto d'Autore)”

XV. Art. 25decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – di cui all' art. 377bis c.p.

XV. Art. 25undecies –Reati ambientali

- art. 452*bis* c.p. – Inquinamento ambientale

- art. 452*quater* c.p. – Disastro ambientale

- art. 452*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

- art. 452*sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- art. 452*octies* c.p. – Circostanze aggravanti – Delitti associati aggravati ai sensi dell'art. 452*octies* c.p.

- art. 727*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 137 – Sanzioni penali – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Codice dell'Ambiente) – Reati in materia di scarichi
- art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reati in materia di gestione dei rifiuti
- art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Bonifica dei siti – Reati in materia di bonifica dei siti
- art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260*bis* D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – c.d. SISTRI) (Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Vedi l'articolo 452 quaterdecies c.p.
- art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sanzioni – reati in materia di emissioni
- L. 7 febbraio 1992, n. 150 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- L. 28 dicembre 1993 n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

XVI Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale – (Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22)

XVII Art. 25 octiesdecies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – (Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22)

XVIII Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – di cui agli artt. 22 co. 12*bis* D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

XIX Art. 25^{quinqüesdecies} – Reati tributari – (Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

Come precisato nel Modello di Organizzazione e Gestione si ribadisce che con riferimento ad alcune delle fattispecie di reati sopra elencate non si ravvisa un rischio significativo per la Società; nondimeno, si è deciso di illustrarle in virtù della loro rilevanza sotto il profilo della necessaria formazione in tema di ecoreati nonché in virtù di eventuali possibili interferenze con altre fattispecie rilevanti.

Allegato 2 - MAPPATURA DEI RISCHI DI CORRUZIONE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Note:

La presente tabella si pone il duplice obiettivo di:

1. confermare l'individuazione pregressa delle aree sensibili della Società così come definite nella Parte Generale (Aree sensibili: attività di Torino Nuova Economia S.p.A. nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto”);
2. individuare eventuali ulteriori aree sensibili alla luce dell'introduzione di nuove fattispecie di reato-presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

AREA SENSIBILE	PROCESSI SENSIBILI	RISCHIO POTENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE ADOTTATE	SOGGETTI INTERESSATI	RISCHIO RESIDUO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi e definizione dei fabbisogni - Risposta d'ufficio - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche 	MEDIO	Attestazione scritta e motivata di congruità dell'offerta	<i>Responsabile Tecnico</i>	MEDIO-BASSO
			Costituzione e sistematica manutenzione dell'Elenco dei Fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione dei contraenti	<i>Responsabile Tecnico</i>	
			Distinzione fra Responsabile Unico del Progetto (istruttore) e responsabile dell'atto (Amministratore Unico)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta dei documenti idonei a provare quanto autodichiarato	<i>Responsabile Tecnico</i>	

- Definizione dell'oggetto dell'appalto e del progetto e del correlato valore economico
- Individuazione degli elementi essenziali del contratto
- scelta di un'ipotesi di procedura di aggiudicazione, redazione documentazione e definizione dei requisiti di partecipazione
- nomina di Responsabile Unico del Progetto
- eventuale individuazione delle imprese da invitare
- Pubblicazione del bando
- evasione richieste di informazione di carattere tecnico e amministrativo
- scadenza termini per la ricezione

Divieto di accettare o distribuire regalie/omaggi di importo superiore a 50€	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>
Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è possibile ricorrere all'affidamento diretto	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>
Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	<i>Responsabile Tecnico</i>
Parere obbligatorio del Responsabile Tecnico/Amministratore Unico in ordine all'eventuale revoca del bando di gara/affidamento	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>
Acquisizione obbligatoria della relazione del progettista/direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione nel caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	<i>Responsabile Tecnico</i>
Controlli in fase di esecuzione di subappalto e costante flusso informativo tra funzione che autorizza il subappalto e funzione che gestisce l'esecuzione	<i>Responsabile Tecnico e Direttore dei Lavori</i>
Identificazione degli Amministratori e dei dipendenti che svolgono attività a contatto con i terzi (imprese partecipanti a gare, etc.)	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>
Puntuale osservanza delle disposizioni di legge previste nel Codice degli Appalti ivi compresi i criteri di scelta del contraente in relazione a tipologia e valore dell'appalto	<i>Tutti i dipendenti</i>
In ogni provvedimento prodotto e/o emesso, attestazione di assenza di conflitto d'interessi / cause di incompatibilità da parte del Responsabile Unico del Progetto e/o dell'Amministratore Unico	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>

<p>delle domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria domande di partecipazione - nomina della commissione giudicatrice - gestione delle sedute di gara - verifica di congruità dell'offerta - verifica aggiudicazione provvisoria - eventuale annullamento della gara - Redazione del contratto - Verifica requisiti - approvazione delle varianti - istruttoria subappalto - verifiche in corso di esecuzione 	<p>Monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni per garantire il miglioramento continuo della gestione (es. monitoraggio con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della L. 190/12 ad opera del RPC)</p>	<p><i>Organo Amministrativo e Responsabile Tecnico</i></p>
	<p>Obbligo di segnalazione al Responsabile Prevenzione Corruzione di possibili anomalie da parte del personale</p>	<p><i>Tutti i dipendenti</i></p>
	<p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui alle presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</p>	<p><i>Tutti i dipendenti</i></p>
	<p>Rispetto delle previsioni del Codice Etico e dei principi generali di comportamento in materia di prevenzione della corruzione previsti anche dal Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01</p>	<p><i>Tutti i dipendenti</i></p>
	<p>Rispetto delle procedure previste dalla Sezione I Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01</p>	<p><i>Tutti i dipendenti</i></p>
	<p>Pubblicazione sul sito aziendale del bando nonché dell'esito e dell'affidamento della gara</p>	<p><i>Responsabile Tecnico</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione - trattazione delle riserve - nomina commissione di collaudo 				
Gestione contabilità societaria e pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> - codificazione fatture fornitori e verifica rispondenza importi esposti - registrazione fatture su libri contabili - pianificazione pagamenti - effettuazione pagamenti 	MEDIO	Acquisizione di certificazioni del Direttore esecuzione contratto su avanzamento prestazione	<i>Responsabile Tecnico</i> <i>Direttore esecuzione contratto</i>	MEDIO-BASSO
			Redazione (con cadenza non superiore a 30 giorni) del piano pagamenti	<i>Responsabile Tecnico</i> <i>Segreteria</i>	
			Esame piano pagamenti a cura Responsabile Tecnico e Amministratore Unico	<i>Responsabile Tecnico</i> <i>Amministratore Unico</i>	
			Verifica della contabilità e dei pagamenti effettuati da parte di Collegio sindacale e Revisori contabili	<i>Ufficio esterno contabilità societaria</i> <i>Collegio sindacale</i>	

				<i>Revisore legale dei conti</i>
--	--	--	--	----------------------------------

GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AZIENDALI	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione della documentazione inerente la specifica attività - partecipazione a riunioni con i funzionari preposti a esaminare la pratica - approvazione della documentazione da trasmettere all'Ente 	MEDIO	Identificazione degli Amministratori e dei dipendenti che svolgono attività a contatto con la P.A.	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>	MEDIO-BASSO
			Acquisizione dei verbali delle riunioni con la P.A.	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>	
			In ogni provvedimento prodotto e/o emesso, attestazione di assenza di conflitto d'interessi da parte di chi intrattiene rapporti con la P.A.	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni per garantire il miglioramento continuo della gestione (es. monitoraggio con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della L. 190/12 ad opera del RPC)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Obbligo di segnalazione al Responsabile Prevenzione Corruzione di possibili anomalie da parte del personale.	<i>Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano ed al Programma per la trasparenza	<i>Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto delle previsioni del Codice Etico e dei principi generali di comportamento in materia di prevenzione della corruzione previsti anche dal Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Tutti i dipendenti</i>	

			Rispetto delle procedure previste dalla Sezione I Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Tutti i dipendenti</i>	
VERIFICHE E ISPEZIONI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - esibizione della documentazione richiesta - produzione di copia della documentazione richiesta - sopralluogo presso i cantieri edili - trasmissione documentazione richiesta 	MEDIO	Identificazione degli dirigenti Amministratori e dei dipendenti che svolgono attività a contatto con la P.A.	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>	MEDIO-BASSO
			Acquisizione dei verbali delle riunioni con la P.A.	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>	
			In ogni provvedimento prodotto e/o emesso, attestazione di assenza di conflitto d'interessi da parte di chi intrattiene rapporti con la P.A.	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni per garantire il miglioramento continuo della gestione (es. monitoraggio con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della L. 190/12 ad opera del RPC)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Obbligo di segnalazione al Responsabile Prevenzione Corruzione di possibili anomalie da parte del personale.	<i>Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui alle presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	<i>Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto delle previsioni del Codice Etico e dei principi generali di comportamento in materia di prevenzione della corruzione previsti anche dal Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto delle procedure previste dalla Sezione I Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta assunzione nuovo personale - Analisi delle proposte e discussione - Approvazione del fabbisogno del personale da parte del CdA - Predisposizione bando di selezione - Definizione contenuti bando di selezione - Istruttoria delle domande presentate - Composizione della commissione esaminatrice - Colloqui, esami scritti e/o orali - Approvazione esiti della 	ACCETTABILE	Distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Amministratore Unico)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	ACCETTABILE
			Divieto di accettare e distribuire regalie/omaggi di importo superiore a 50€	<i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	
			In ogni provvedimento prodotto e/o emesso, attestazione di assenza di conflitto d'interessi da parte del Responsabile del Procedimento e dell'Amministratore Delegato	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel "Regolamento interno per il reclutamento del personale"	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Ricevere autodichiarazione da parte del soggetto che rivesta incarichi di amministratore o dirigenziali in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità specifiche di cui al D. Lgs. 39/13	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Ricevere autodichiarazione da parte dei dipendenti in ordine al fatto di non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della società negli ultimi 3 anni ai sensi dell'art. 53 co. 16ter D. Lgs. 165/01	<i>Tutti i dipendenti</i>	
			Corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti in relazione alle tematiche di prevenzione della corruzione	<i>Amministratore Unico e tutti i dipendenti</i>	

	selezione da parte del CdA		Monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni per garantire il miglioramento continuo della gestione (es. monitoraggio con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della L. 190/12 ad opera del RPC)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	
			Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano ed al Programma per la trasparenza	<i>Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto delle previsioni del Codice Etico e dei principi generali di comportamento in materia di prevenzione della corruzione previsti anche dal Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	
			Rispetto delle procedure previste dalla Sezione I Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Amministratore Unico, Responsabile Tecnico e tutti i dipendenti</i>	

ACQUISIZIONE DI CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione dell'intervento, nel rispetto dei requisiti per la concessione o dei criteri di valutazione - Presentazione delle domande di 	MEDIO	Distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Amministratore Unico)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>	MEDIO-BASSO
			Divieto di accettare o distribuire regalie/omaggi di importo superiore a 50 €	<i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	
			Identificazione precisa degli Amministratori e dei dipendenti che svolgono attività a contatto con l'ente pubblico	<i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	

	concessione del beneficio - Confronto con i tecnici dell'Ente erogatore durante l'istruttoria - Rendicontazione periodica delle spese sostenute ammesse a finanziamento		In ogni provvedimento prodotto e/o emesso, attestazione di assenza di conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e dell'Amministratore Unico Monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni per garantire il miglioramento continuo della gestione (es. monitoraggio con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della L. 190/12 ad opera del RPC) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui alle presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Controllo preventivo ed in corso d'opera delle spese Rispetto delle previsioni del Codice Etico e dei principi generali di comportamento in materia di prevenzione della corruzione previsti anche dal Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 Rispetto delle procedure previste dalla Sezione I Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i> <i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i> <i>Tutti i dipendenti</i> <i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i> <i>Amministratore Unico e Tutti i dipendenti</i>	
GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE	- Richiesta di consulenza - richiesta parere legale	ACCETTABILE	Puntuale osservanza delle disposizioni di legge previste nel Codice degli Appalti	<i>Amministratore Unico, Responsabile Tecnico e Tutti i dipendenti</i>	ACCETTABILE

	- Richiesta di instaurazione controversia		Monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni per garantire il miglioramento continuo della gestione (es. monitoraggio con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della L. 190/12 ad opera del RPC)	<i>Amministratore Unico e Responsabile Tecnico</i>
	- Ricezione richiesta della controparte			
	- Risposta d'ufficio		Obbligo di segnalazione al Responsabile Prevenzione Corruzione di possibili anomalie da parte del personale	<i>Tutti i dipendenti</i>
	- Mediazione e negoziazione assistita		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui alle presenti Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	<i>Tutti i dipendenti</i>
	- Richiesta di assistenza giudiziale		Rispetto delle previsioni del Codice Etico e dei principi generali di comportamento in materia di prevenzione della corruzione previsti anche dal Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Tutti i dipendenti</i>
			Rispetto delle procedure previste dalla Sezione I Parte Speciale del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01	<i>Tutti i dipendenti</i>